Comune di Padova
Settore Servizi Sociali
Via del Carmine 13 35137 Padova
Codice Fiscale 00644060287

SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE IN LUOGHI DI AGGREGAZIONE PER SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE RESIDENTI NELL'ATS VEN_16 - PADOVA DA FINANZIARE A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNUALITA' 2019 (CUP H61H19000040001), 2020 (CUP H61B21003460001) E 2023 (CUP H61H23000310001).

FAQ

Aggiornamento al 03/12/2025

Quesito n. 1

Nel Disciplinare di Gara, all'art. 5 viene indicato che: "sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità". Si chiede di specificare se la dicitura "al momento della presentazione dell'offerta" si riferisca alla presentazione della domanda di partecipazione relativa alla prima fase o alla presentazione dell'offerta di gara prevista nella terza fase (riferendosi alla definizione di "prima fase" e "terza fase" contenuta nelle "Premesse" a pagina 3).

Risposta n. 1

Si conferma che la dicitura "al momento della presentazione dell'offerta" si riferisce alla terza fase.

Quesito n. 2

Nel Disciplinare di Gara, all'art. 15.2 al punto c) si chiede di precisare in sede di domanda di manifestazione di interesse "le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati". Si rileva che risulta di fatto non possibile arrivare a tale precisazione, non conoscendo il Capitolato speciale d'Appalto che, come indicato nel Disciplinare stesso, sarà prodotto dalla Stazione Appaltante solo al termine della fase 2. Si chiedono pertanto chiarimenti in merito. Di specificare secondo quali criteri, in fase di domanda di partecipazione al dialogo (fase 1) e prima

di avere il Capitolato speciale d'Appalto (previsto solo nella fase 3) che definisce in maniera specifica e definitiva il servizio.

Risposta n. 2

Si precisa che la suddivisione dei servizi oggetto di affidamento in caso di partecipazione in RTI non dovrà essere indicata in sede di prima fase del dialogo competitivo.

Quesito n. 3

Nel Disciplinare di Gara, all'art.19 si indica che l'Amministrazione "garantirà la parità di trattamento di tutti i partecipanti e non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire taluni partecipanti rispetto ad altri" e "non rivelerà agli altri partecipanti le soluzioni proposte dai singoli candidati, né altre informazioni riservate senza il consenso di questi ultimi". Si chiede se, fatte salve queste disposizioni, sarà possibile per l'operatore economico sapere con quali altri operatori economici sarà attivato il dialogo competitivo o in alternativa con quanti altri operatori economici.

Risposta n. 3:

No. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b), del Codice, il nominativo dei soggetti che hanno preso parte al dialogo potrà essere conosciuto solo una volta che sarà scaduto il termine di presentazione delle offerte nell'ambito della terza fase.

Quesito n. 4

Nel Disciplinare di Gara, all'art.19, nel definire la successione e i contenuti delle fasi, non viene riportata una stima dei tempi di durata di ciascuna fase. Si richiede se sia possibile ottenere una stima dei tempi relativi alle fasi seguenti alla prima, che permane ad oggi l'unica con un'indicazione di data (17 dicembre). Più precisamente si chiede: - data indicativa di avvio della fase 2 - durata indicativa della fase 2 - numero incontri previsti nella fase 2 tra SA e OE, se previsti - data indicativa di avvio della fase 3 - durata indicativa della fase 3

Risposta n. 4:

Non è possibile indicare una tempistica relativa alla successive fasi del dialogo competitivo. Si precisa che l'Allegato I.3 del Codice prevede che, per le procedure di dialogo competitivo aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, la procedura debba concludersi in 7 mesi dalla data di pubblicazione del bando, fatte salve le ipotesi di proroga di cui ai punti 4 e 5 del medesimo Allegato.

Quesito n. 5

Nel Disciplinare di Gara, all'art.19 si indica: "La comunicazione dell'avvio della consultazione sarà data ai concorrenti ammessi al dialogo tramite PEC ed in tale sede verranno precisate le modalità di presentazione della soluzione progettuale prospettata, oltre che l'eventuale ulteriore documentazione richiesta". Si richiede se quando si legge "soluzione progettuale" si deve intendere una proposta progettuale articolata e se con "modalità" si debbano intendere anche i "criteri" secondo cui comporre la eventuale proposta.

Risposta n. 5:

Tale indicazioni verranno rese note dalla stazione appaltante in sede di attivazione della seconda fase.

Quesito n. 6

Nel Disciplinare di Gara, all'art.19, si indica che: "l'Amministrazione approva un Capitolato Speciale d'Appalto da porre a base di gara e procede all'invito di tutti gli operatori economici che hanno preso parte alla fase di dialogo". Si chiede se sia corretto interpretare che il Capitolato speciale d'Appalto posto come base della fase 3 di gara, sarà uno ed uno solo e verrà definito in base agli esiti della fase 2 della procedura.

Risposta n. 6:

Si conferma.

Quesito n. 7

Si chiede se siano ammissibili i seguenti scenari:

- SCENARIO A: Un operatore economico in sede di manifestazione di interesse (fase 1) si presenta come impresa singola e successivamente, una volta invitato alla procedura, partecipa (per proprie valutazioni di maggior opportunità) come costituendo raggruppamento di soggetti che abbiano presentato anch'essi individualmente manifestazione di interesse.
- SCENARIO B: Un operatore economico in sede di manifestazione di interesse (fase 1) si presenta come impresa singola e successivamente, una volta invitato alla procedura, partecipa (per proprie valutazioni di maggior opportunità) come costituendo raggruppamento di soggetti che non abbiano presentato individualmente manifestazione di interesse.
- SCENARIO C: un operatore economico o un raggruppamento costituendo partecipano alla fase 2 e successivamente (per proprie valutazioni di maggior opportunità), qualora sia lecito ai sensi della normativa essere informati circa gli altri partecipanti, partecipa alla fase 3 con un raggruppamento costituendo che comprenda anche soggetti che abbiano partecipato alla fase 2
- SCENARIO D: un operatore economico o un raggruppamento costituendo partecipano alla fase 2 e successivamente (per proprie valutazioni di maggior opportunità), qualora sia lecito ai sensi della normativa essere informati circa gli altri partecipanti, partecipa alla fase 3 con un raggruppamento costituendo che comprenda anche soggetti che non abbiano partecipato alla fase 2

Risposta n. 7

Quanto agli scenari A e B, la risposta è negativa, in quanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 in merito ai raggruppamenti temporanei, la forma di partecipazione non potrà essere modificata in corso di affidamento.
Quanto agli scenari C e D, lo stesso non si ritiene possa essere conforme alle disposizioni del Codice in ragione del riscontro fornito agli scenario A e B e a quanto riportato nella risposta al quesito n. 3.